

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11930 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: MARULLI MARCO
Data pubblicazione: 16/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 11785-2017 proposto da: P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro AGENZIA PER (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PUGLIESE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20418/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti l'avvocato A.P. chiede che sia cassata l'impugnata sentenza — con la quale il Tribunale di Roma, rilevando il difetto della procura alle liti nella controversia dal medesimo proposta in rappresentanza di P.B. nei confronti dell'Agenzia (...), lo ha condannato al pagamento delle spese di lite — sul rilievo che il decidente avrebbe dovuto disporre la sanatoria del vizio rilevato ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., avrebbe dovuto rilevare la nullità della costituzione in giudizio della controparte, avrebbe disatteso il comando nomofilattico di SS.UU. 10706/06, ed avrebbe assunto la decisione sulla base di una motivazione affetta da «illogicità, contraddittorietà e cripticità».

2. Resiste con controricorso l'intimata.

3. Di seguito alla proposta del relatore, il ricorrente ha depositato istanza intesa a sollecitare la remissione alle Sezioni Unite della controversia in ordine alla questione di massima di particolare importanza relativa al difetto di ius postulandi dell'Agenzia e al contrasto giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. al caso di "procura alle liti inesistente"; nonché istanza intesa a sollevare, per la denegata inapplicabilità alla specie della norma dianzi citata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 182 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. Il collegio ha autorizzato l'adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.1. Esaminando previamente le istanze di cui si è detto in narrativa, reputa il collegio che non ricorrano i presupposti per la sollecitata remissione alle Sezioni Unite, quanto alla prima delle questioni sollevate, una volta considerata l'uniformità degli orientamenti emersi nella più recente giurisprudenza di questa Corte circa la facoltatività per l'Agenzia del patrocinio statale e il legittimo affidamento, perciò, della sua rappresentanza processuale ad avvocati del libero foro anche nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. III, 13/02/2018, n. 3430); e quanto alla seconda di essa, attesa l'insussistenza del preteso contrasto, dal momento che l'insegnamento a suo tempo enunciato da Cass., Sez. U., 10/05/2006, n. 10706 — a cui si è fatto richiamo nella proposta — è stato riconfermato, con riferimento ad un caso speculare a quello che ne occupa, da Cass., Sez. VI-I, 20/11/2017, n. 27530 che ha sul punto ribadito il convincimento, già affermato

da Cass., Sez. U, 27/04/2017, n. 10414, giusta il quale l'inapplicabilità del rimedio qui invocato al difetto di ius postulandi discende dalla considerazione il difetto in questione «non potrebbe mai essere sanato mediante rilascio di procura alle liti in favore dello stesso soggetto che si è costituito in giudizio, sia pure irregolarmente, come è per la fattispecie disciplinata dall'art. 182 c.p.c., comma 2», presupponendo invero la fattispecie la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio.

4.2. Manifestamente infondata deve giudicarsi la sollevata questione di legittimità costituzionale, non essendo le situazioni delineate suscettibili di comparazione, come pure affermato da Cass., Sez. U, 27/04/2017, n. 10414, onde non è fonte di un vulnus costituzionalmente rilevante il fatto che la disciplina prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. non trovi applicazione in caso di difetto originario della procura.

5.1. Ciò detto e venendo al merito, in disparte dall'inammissibilità eccepitane dalla controricorrente, va detto che il ricorso non può trovare accoglimento.

5.2. Esaminandone congiuntamente i motivi, tutti afferenti alla medesima questione di diritto — se il carico delle spese nell'ipotesi in cui il difensore risulti privo di procura debba far carico allo stesso o meno — risulta assorbente, sull'incontestato assunto fattuale che il Bologna è deceduto il 12.4.2007 e che la citazione in primo grado a nome del medesimo è stata notificata a cura dell'odierno ricorrente l'8.11.2010 — e senza che il richiamo ad esso possa trovare impedimento nel secondo motivo di ricorso, attesa la rilevabilità d'ufficio del difetto di rappresentanza processuale — e come già riconosciuto da Cass., Sez. VI-I, 20/11/2017, n. 27530 — il citato insegnamento giurisprudenziale enunciato da Cass., Sez. U., 10/05/2006, n. 10706, a tenore del quale «in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem” , non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo».

5.3. Poiché nella specie, come rammentato, la citazione introduttiva è stata notificata a cura del P. quando, per effetto del decesso del B., il mandato difensivo, regolato com'è noto dalle disposizioni civilistiche, si era già estinto ai sensi dell'art. 1722, n. 4. cod. civ., si versa nella prima ipotesi contemplata dal dictum riferito, avendo invero il ricorrente agito in mancanza di procura. E dunque rettamente il Tribunale ne ha pronunciato la condanna alle spese, escludendo segnatamente l'applicabilità alla specie dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 500,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 13.3.2018.

Il Presidente

Dott. Rosa Maria Di Virgilio